

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1330 del 16/03/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ITALY KA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BRESCIANI N. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1393 del 16/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno sedici MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ITALY KA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BRESCIANI N. 19

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta ITALY KA S.R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 23.9.2016 n. 79980 (prot. ARPAE n. 10415 del 27/9/2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "torrefazione" da svolgersi nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la nota 19.10.2016 (prot. Arpae n. 11807 del 26.10.2016) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa dell'Azienda; in particolare la stessa dichiarava che la propria attività è a bassa rumorosità;
- la nota 27.10.2016 (prot. Arpae n. 11934 del 27.10.2016) con cui il Comune di Piacenza osservava che l'attività non rientra tra quelle a bassa rumorosità di cui al DPR 227/11, pertanto chiedeva differenti specificazioni per quanto riguarda l'impatto acustico;
- la nota 14.11.2016 (prot. Arpae n. 12718 del 16.11.2016) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa dell'Azienda;
- la nota 25.11.2016 (prot. Arpae n. 13244 del 28.11.2016) con cui il SUAP trasmetteva la scheda E e la valutazione di impatto acustico prodotte dalla Ditta;
- la nota 29.11.2016 n. 13297 con cui Arpae segnalava al SUAP l'incompletezza ed imprecisioni della documentazione inerente le emissioni in atmosfera;
- la nota 23.1.2017 (prot. Arpae n. 879 del 25.1.2017) con cui il SUAP trasmetteva integrazioni dell'Azienda riguardanti le emissioni in atmosfera;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 10.2.2017 durante la quale era osservato che la documentazione agli atti non permetteva di definire compiutamente quali siano le emissioni in atmosfera di cui viene chiesta l'autorizzazione né tantomeno se i presidi ambientali descritti siano adeguati in quanto:
 - Nel paragrafo 2 della scheda C erano riportati valori di portata tra loro incogrudenti per la "tostatrice e bruciafumi" (0,12-0,25 Nm³/h e 1500 Nm³/h);
 - non era possibile valutare la composizione qualitativa delle emissioni né verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla DGR 2236/09 e s.m.i. con particolare riferimento dalla componente odorigena delle emissioni generate;
 - non erano fornite le caratteristiche del sistema di abbattimento;

- non risultava analizzata la possibilità che si sviluppino emissioni diffuse da operazioni quali, ad esempio, raffreddamento, e macinazione, soprattutto per la mancanza di un apposito schema impiantistico riportante le linee di aspirazione; era inoltre impossibile valutare se i circuiti chiusi menzionati per la movimentazione del caffè presentino possibilità di generazione di emissioni;
- non era specificato sia tempo di raffreddamento dell'impianto di tostatura del caffè che le quantità di caffè che vengono tostate tra un ciclo e l'altro di tostatura;

pertanto la Conferenza riteneva necessario ottenere informazioni in merito a quanto segnalato;

- la nota 25.7.2017 (prot. Arpae n. 9162 del 27.7.2017) con cui era prodotta la documentazione integrativa acquisita dal SUAP medesimo in data 24.7.2017;
- il verbale della conferenza di servizi del 12.9.2017 durante la quale era osservato le integrazioni pervenute il 27.7.2017 presentavano ancora incompletezze/incongruenze:
 - non risultava chiaro se i sistemi di aspirazione a presidio dei sili generino emissioni convogliate o diffuse anche perché la planimetria delle emissioni non riporta i tracciati dei sistemi di aspirazione;
 - le portate indicate per E1 ed E2 nel quadro emissivo al paragrafo 2 della scheda C non erano coerenti con quelle specificate nel sottoparagrafo 2.1 della scheda C nonché con quelle desumibili dalla scheda del fornitore;
 - non era giustificata la presenza di prodotti di combustione con le concentrazioni indicate per E2, emissione derivante dal circuito di raffreddamento del caffè e dalla spietratrice/bilancia;
 - non era dimostrato il rispetto dei limiti stabiliti dai criteri CRIAER così come modificati dalla DGR 2236/09 e smi eventualmente producendo certificati di analisi effettuate su impianti analoghi;
 - le potenze della tostatrice e del bruciafumi riportati nel paragrafo 1.1 della scheda C risultavano incongruenti con quelle indicate nella scheda del fornitore;
 - non erano fornite caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento previsti dalla DGR 1497/11;
- la documentazione integrativa dell'Azienda trasmessa con nota del SUAP n. 15459 del 7.2.2018 (prot. Arpae n. 1798 di pari data);

PRESO ATTO che:

- viene previsto un impiego annuo di caffè verde pari a 30.000 kg;
- le emissioni convogliate provengono da una tostatrice previo abbattimento in un apposito bruciafumi (E1), dal raffreddamento del caffè tostato, dalla spietratrice e dalla bilancia (E2);
- sono previste emissioni diffuse dagli impianti di trasporto del caffè comunque presidiate da filtri a tessuto; viene dichiarata la non fattibilità anche economica di un impianto di centralizzato con emissione convogliata all'esterno a causa della lunghezza del percorso e della distanza tra le diverse attrezzature, così come la realizzazione di tre punti di emissione separati che richiederebbe interventi strutturali per la realizzazione dei tre camini. Viene garantita un'emissione diffusa con una concentrazione di poveri inferiore a 10 mg/Nm³ e che sarà, comunque, previsto un campionamento ambientale per quantificare sia l'emissione diffusa sia l'esposizione dei lavoratori;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- note del 8.9.2017, prot. n. 3902 (prot. Arpae n. 11034 del 11.9.2017) e del 5.3.2018, prot. n. 17560 (prot. Arpae n. 3603 di pari data), con cui l'Azienda U.S.L. trasmetteva parere favorevole;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 6/3/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta ITALY KA S.R.L., per l'attività di "torrefazione" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testa unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ITALY KA S.R.L.** ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ITALY KA S.R.L.** (C. FISC. 01721310330) per l'attività di "torrefazione" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC) via Bresciani n° 19 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 TOSTATRICE

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima settimanale	10	h/sett
Altezza minima	8,65	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50	mg/Nm ³
Di cui aldeidi	20	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	3800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima settimanale	10	h/sett
Altezza minima	8,65	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50	mg/Nm ³
Di cui aldeidi	10	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse ed i sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni diffuse medesime devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- b) **entro sei mesi dalla messa a regime** degli impianti devono essere trasmessi ad Arpae, al Comune di Piacenza ed all'AUSL di Piacenza gli esiti dei campionamenti ambientali che il gestore ha dichiarato di voler effettuare sia per monitorare l'entità delle proprie emissioni diffuse, sia per valutare l'esposizione dei lavoratori relativamente all'inquinante materiale particolare;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl);
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come C_{tot}** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
 - metodo EPA TO-11 A per la determinazione delle **aldeidi**;
- e) il limite di emissione dei COV espressi come C_{tot} è da intendersi come C detratto il metano;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti precedenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore deve comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.